

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Ottobre 2009

Approfondimento su: Compensazione crediti iva dal 2010.

Giov. 15

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Mar. 20

Iva

Elenchi Intrastat - Termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all'Ufficio Doganale competente in relazione alla sede del soggetto obbligato degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente - da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2008, superiori € 250.000, per le cessioni e a € 180.000, per gli acquisti. Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni rispetto alle ordinarie scadenze.

Ven. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Associazioni

Scade il termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello per la comunicazione di dati rilevanti ai fini fiscali (EAS), da parte degli enti associativi interessati.

Sab. 31 (termine prorogato a lunedì 2 novembre)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Unico 2009

Termine per il versamento della rata relativa alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dei soggetti senza partita iva che hanno scelto la rateizzazione.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA DAL 2010

Le associazioni che hanno una contabilità iva e non hanno optato per il regime 398/91, dal 2010, possono effettuare le compensazioni, mediante modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 10.000 annui, dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Pertanto, solo per i soggetti che compensano importi inferiori a € 10.000,00 annui nulla cambia, poiché l'operazione continua ad essere possibile dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce.

Inoltre, per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a € 15.000,00 annui vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l'esecuzione dei controlli.

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili potrà essere innalzato a € 700.000, a decorrere dall'1.01.2010, con apposito decreto ministeriale.

Quindi riepilogando, le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto dal 1.01.2010 (anche in relazione ai crediti maturati nel 2009).

Per importi annui superiori ad € 10.000,00 Potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (compensazione con utilizzo esclusivo di servizi telematici).

La compensazione del credito iva annuale potrà essere effettuata dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.

Poiché l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione IVA decorre dal 1.02, la compensazione potrà essere effettuata dal 16.03 (in caso di presentazione entro il mese di febbraio), salvo modifiche.

Per importi annui superiori ad € 15.000,00 il credito IVA (essendo superiore a € 10.000,00), è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza. Ed è inoltre richiesta l'apposizione del visto di conformità di soggetto abilitato o attestazione del soggetto che esercita il controllo contabile.

E' opportuno evidenziare l'esonero da un adempimento poiché la presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio, implica l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.